



Comune di Settimo Milanese

**Regolamento per la destinazione delle
risorse ex art. 208 del d.lgs. n. 285/92
s.m.i. al fondo di previdenza
complementare Perseo per il personale
del Corpo di Polizia Locale**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Destinatari	pag. 3
Art. 3 - Finalità e forme di previdenza complementare	pag. 3
Art. 4 - Finanziamento	pag. 3
Art. 5 - Prestazioni previdenziali	pag. 4
Art. 6 - Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente	pag. 4
Art. 7 - Contribuzione del dipendente	pag. 4
Art. 8 - Entrata in vigore	pag. 4
Art. 9 - Welfare aziendale ed assistenza sanitaria	pag. 4
Art. 10 - Norme finali	pag. 4

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. L'art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi o servizi di Polizia Locale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative della previdenza integrativa.

Art. 2 – Destinatari

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti i dipendenti in servizio presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Settimo Milanese, in possesso delle qualifiche indicate all'art. 5 della "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il personale neo assunto, il conferimento della quota individuale decorre previo superamento con esito positivo del periodo di prova, dal mese in cui ha termine tale periodo.

Art. 3 – Finalità e forme di previdenza complementare

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate annualmente, esclusivamente per le finalità previdenziali del richiamato art. 208 e saranno impegnate così come stabilito dall'art. 98 del C.C.N.L. del 16/11/2022 per stipulare accordi che assicurino la previdenza integrativa al personale indicato nel precedente articolo 2, al fondo di previdenza complementare Perseo.

Art. 4 – Finanziamento

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Nuovo Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 del Nuovo Codice della Strada.
2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. L'Ufficio preposto provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del fondo Perseo e a curare la gestione in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto approvato, dell'anno di competenza.
4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del Nuovo Codice della Strada.
5. Per il calcolo della quota individuale sarà ininfluente l'area di appartenenza del dipendente beneficiario.
6. La quota individuale sarà determinata in ragione di dodicesimi dell'importo annuo, sulla base dei mesi di servizio, considerando per intero il mese di decorrenza dell'assunzione o della cessazione e riducendola in proporzione in caso di lavoratori a tempo parziale.

7. Non sono considerati periodi di servizio i seguenti: aspettativa, aspettativa per motivi personali non retribuiti, sospensione dal servizio per motivi disciplinare, mobilità interna ad altro settore dell'Amministrazione.
8. Detta quota verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale, tra un minimo di € 1.200,00 (milleduecento/00) ed un massimo di € 1.800,00 (milleottocento/00) per ciascun operatore del corpo di Polizia Locale.

Art. 5 – Prestazioni previdenziali

1. Lo strumento di previdenza complementare individuato è il fondo Perseo, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Art. 6 – Cessazione della condizione di contribuzione dell'Ente

1. L'obbligo contributivo dell'Ente ha termine in caso di:
 - cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente;
 - mobilità interna o comunque perdita della qualifica di Agente/Ufficiale di Polizia Locale;
 - aspettativa per motivi personali non retribuita nei casi disciplinati dal C.C.N.L..
2. In questi casi il singolo interessato potrà avere la facoltà di:
 - proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - riscattare la propria posizione individuale.

Art. 7 – Contribuzione del dipendente

1. E' data facoltà a ciascun destinatario dei benefici del fondo di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del fondo Perseo.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalle data di esecutività della deliberazione di approvazione a valere dal bilancio 2023.

Art. 9 – Welfare aziendale ed assistenza sanitaria

1. Fermo restando gli eventuali limiti all'utilizzo delle risorse imposti dalle norme finanziarie, le parti concordano la possibilità di destinare quota parte dei proventi derivanti dall'art. 208 del Nuovo Codice della Strada a politiche di welfare aziendale per una specifica copertura sanitaria.
2. Le risorse del comma precedente sono cumulabili con quelle eventualmente rese disponibili a livello Regionale e Nazionale.

Art. 10 – Norme finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Nuovo Codice della Strada ed il regolamento del fondo Perseo.